

SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

- Anno 2022 -

Si precisa che nel presente Allegato sono indicate, per completezza, anche le *ulteriori segnalazioni* che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e non sono oggetto della relazione di bilancio.

Indice

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.....	3
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTALE.....	7
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.....	8
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	9
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	12
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	13
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.....	16
PCM – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ	18

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 <i>Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).</i></p>	<p>Confindustria Due disposizioni recano alcuni oneri per le imprese in materia di contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del PNRR, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per il rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere. Nel primo caso vi sono degli oneri diretti, legati a programmi straordinari di formazione delle imprese e di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della sicurezza sul lavoro. Nel secondo caso vi sono oneri indiretti, legati al rafforzamento della certificazione della parità di genere.</p>
<p>Decreto ministeriale 29 marzo 2022 <i>Definizione delle modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.</i></p>	<p>Confartigianato Il provvedimento introduce oneri per le imprese oltre 50 dipendenti che finora erano escluse dall'obbligo di redazione del rapporto. Il precedente limite era, infatti, fissato a 100 dipendenti.</p> <p>Confcommercio Il provvedimento introduce oneri, sia di carattere economico che amministrativo, in capo ai datori di lavoro che vogliono ottenere la certificazione della parità di genere.</p>
<p>Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 <i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea.</i></p>	<p>Confindustria Il D.Lgs. n. 104/2022 allarga notevolmente il contenuto delle informazioni sul rapporto che il datore di lavoro deve fornire, per iscritto, al lavoratore; senonché la maggior parte di queste informazioni sono già contenute nel testo dei contratti collettivi che regolano i rapporti di lavoro e quindi pienamente a disposizione dei lavoratori.</p> <p>Il Capo III del Decreto contiene una serie di disposizioni (es. periodo di prova, cumulo di impieghi, transizione a forme di lavoro più prevedibili e stabili) che la Direttiva comunitaria consente di attuare con il pieno rinvio ai contenuti della contrattazione collettiva, ma il D.lgs. non ha previsto tale ipotesi.</p> <p>Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall'inserimento nel decreto legislativo di obblighi informativi rafforzati nel caso di lavori organizzati con sistemi decisionali o di monitoraggio</p>

totalmente automatizzati. Non solo tale normativa non era prevista dalla Direttiva europea ma è tuttora in corso una procedura europea per l'emanazione di una specifica direttiva in materia.

Confartigianato

Si tratta di un provvedimento che ha un notevole impatto in termini di oneri a carico dei datori di lavoro e che è tuttora caratterizzato da incertezze interpretative che complicano il lavoro di Associazioni, come ad es. Confartigianato, che, a livello territoriale, assistono le imprese negli adempimenti in materia di lavoro.

In particolare, il decreto legislativo 104/2022, attuativo della direttiva comunitaria 1152 del 2019, da un lato ha esteso il campo di applicazione soggettivo della disciplina relativa agli obblighi informativi dei datori di lavoro, che ora ricomprende anche tipologie contrattuali c.d. non standard, e dall'altro ha ampliato il novero delle informazioni che i datori di lavoro devono fornire al momento della stipula del contratto di lavoro.

Tale ampliamento, peraltro, si accompagna al venir meno dell'espressa possibilità, finora prevista dalla normativa, di fornire alcune informazioni (durata periodo di prova, retribuzione, durata delle ferie, orario di lavoro, preavviso) mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato. Scelta che appare in contrasto con le disposizioni della direttiva che all'art. 4, comma 3, prevede espressamente che quelle stesse informazioni possano essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi.

Siamo, quindi, di fronte ad un provvedimento che introduce ulteriori aggravii burocratici per le imprese, entrato in vigore in pieno agosto e senza previsione di un periodo transitorio, e che, su alcuni profili, appare ultroneo rispetto a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria, configurando quindi un'ipotesi di *goldplating*. Anche in virtù del fatto che l'attuazione della direttiva non dovrebbe comportare l'introduzione di nuovi oneri per le imprese, si ritiene opportuno segnalare la necessità di ridurre l'impatto dei nuovi oneri a carico delle piccole imprese, quantomeno ripristinando la possibilità di rinviare al contratto collettivo il reperimento delle informazioni relative agli aspetti del rapporto di lavoro.

<p>Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 <i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.</i></p>	<p>Confartigianato Il decreto legislativo, attuativo della direttiva (UE) 2019/1158, che in particolare ha introdotto novità in merito al congedo di paternità obbligatorio e al congedo parentale che si concretizzano in ulteriori oneri amministrativi a carico delle imprese, con particolare riferimento all'invio dei flussi Uniemens. Infatti, al fine di soddisfare l'esigenza di monitoraggio di cui agli articoli 8 e 9 del decreto sulla fruizione dei congedi e sui relativi oneri, l'INPS con il messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023 ha introdotto nove ulteriori codici evento che si vanno ad aggiungere a quelli già esistenti. Questa "moltiplicazione" dei codici che i datori di lavoro devono utilizzare per le denunce contributive ha quindi un impatto in termini di oneri a carico delle imprese.</p>
<p>Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 <i>Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.</i></p>	<p>Confartigianato L'art. 44 del provvedimento introduce a carico del datore di lavoro l'obbligo di produrre un'apposita asseverazione circa la congruità della richiesta di nulla osta al lavoro (capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, tipo di attività svolta dall'impresa). L'asseverazione deve essere prodotta unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. Vengono introdotti oneri anche per le organizzazioni datoriali (e per i professionisti di cui alla legge n. 12/1979) cui la norma riserva l'effettuazione delle verifiche di congruità ed il rilascio dell'asseverazione. L'articolo, quindi, sposta in capo alle organizzazioni datoriali la verifica di controlli finora effettuati dagli Ispettorati del Lavoro. L'asseverazione non è necessaria nel caso in cui le domande di nulla osta al lavoro siano presentate, per conto dei loro associati, dalle associazioni datoriali che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il Ministero del Lavoro. In tal caso le organizzazioni acquisiranno da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione che ne attesti il possesso dei requisiti nonché la documentazione comprovante, che dovrà essere conservata per un periodo di cinque anni.</p>

Decreto del Commissario straordinario
n. 159 del 10 giugno 2022
ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche
Attive del Lavoro)

Confartigianato

Il decreto definisce nuove modalità per l'accesso al Fondo nuove competenze per le istanze già presentate entro il 30 giugno 2021.

Rispetto all'avviso del 4 novembre 2020 (e successive modifiche e integrazioni), il nuovo decreto prevede che, a seguito dell'ammissione a finanziamento, l'impresa possa scegliere alternativamente due modalità di erogazione del contributo. In particolare, sono previste:

- una riduzione dal 70% al 40% dell'importo richiesto, a titolo di anticipazione, previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. La fideiussione, redatta secondo lo schema pubblicato sul sito di Anpal, dovrà essere caricata, entro 60 giorni a decorrere dall'ammissione a finanziamento, sull'apposito applicativo accessibile tramite MyANPAL. Il restante importo sarà erogato all'esito delle verifiche sulla documentazione allegata all'istanza di saldo;
- erogazione dell'intero importo del contributo in unica tranches a saldo, in assenza del caricamento della fideiussione entro il termine.

Il provvedimento introduce a carico delle imprese che hanno presentato istanza di accesso alle risorse del Fondo Nuove Competenze l'onere di produrre una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria assicurativa al fine di ottenere l'importo richiesto a titolo di anticipazione. Si tratta di un nuovo onere non originariamente previsto dall'Avviso Fondo Nuove Competenze, approvato con decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTALE

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto ministeriale 8 agosto 2022, n. 349504 <i>Procedura e modalità applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali, semi oleosi e riso detenute dagli operatori delle filiere interessate.</i></p>	<p>CNA Segnaliamo che, anche a seguito del nostro suggerimento, è stato eliminato un onere inizialmente previsto in capo alle imprese di trasformazione. L'onere di effettuare la comunicazione delle giacenze ricade, in questo modo, sugli operatori delle filiere cerealicole e dei semi oleosi, mentre rimangono escluse le imprese attive nella trasformazione secondaria quali, ad esempio, pizzerie e panifici.</p>

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 <i>Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.</i></p>	<p>Confindustria</p> <p>L'art. 10 del DL n. 50 del 2022 (c.d. DL "Aiuti") ha apportato modifiche all'articolo 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la presentazione dell'istanza, l'avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione degli atti.</p> <p>In particolare, si segnala l'ampliamento della documentazione attualmente prevista dal comma 1 dell'art. 23 del Codice Ambiente. Il proponente, infatti, ai fini della presentazione dell'istanza di VIA, dovrà trasmettere oltre la relazione paesaggistica (o la relazione paesaggistica semplificata), anche l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico. La modifica apportata, nel prevedere un'integrazione della documentazione da trasmettere, non risulta in linea con l'auspicata e avviata semplificazione del procedimento di VIA, interessando, tra l'altro, documentazione afferente alla disciplina del paesaggio, nonché quella di competenza delle soprintendenze, notoriamente caratterizzate da complessità nell'elaborazione e ritardi nell'adozione.</p> <p>Si segnala, altresì, la modifica apportata all'art. 25 del Codice dell'Ambiente, che subordina la richiesta di proroga del procedimento di VIA, attualmente consentita su istanza del proponente decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, a una relazione esplicativa aggiornata, che appesantisce il procedimento con un ulteriore onere a carico del proponente.</p>

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34</p> <p><i>Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.</i></p>	<p>Confindustria</p> <p>Valutare se la previsione di compensazione integrale dell'agevolazione, in luogo della possibilità di compensare parzialmente il credito, possa costituire un ostacolo all'utilizzo della misura.</p>
<p>Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51</p> <p><i>Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.</i></p>	<p>Confartigianato</p> <p>Il provvedimento introduce oneri per le imprese ai fini delle detrazioni edilizie. In particolare, si segnala l'obbligo di indicazione dei contratti collettivi nelle opere superiori a 70.000 euro e l'obbligo della certificazione SOA.</p>
<p>Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142</p> <p><i>Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.</i></p>	<p>Confartigianato</p> <p>In sede di conversione in legge, oltre a confermare i crediti d'imposta per il caro energia relativamente al 3° trimestre 2022, l'azzeramento degli oneri di sistema e la riduzione IVA 5% per il 4° trimestre, è stato aggiunto l'articolo 33-ter in materia di sconto in fattura e cessione dei crediti: tale disposizione ha circoscritto la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave ove presenti visti di conformità, asseverazioni e attestazioni. Negli altri casi, la limitazione della responsabilità è possibile presentando ora per allora la necessaria documentazione.</p> <p>Il provvedimento introduce oneri per circoscrivere la responsabilità in solido dei cessionari e rendere più sicura e senza rischi la circolazione dei crediti d'imposta derivanti da detrazioni edilizie</p>
<p>Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175</p> <p><i>Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività</i></p>	<p>Confartigianato</p> <p>Il decreto si pone in continuità con il precedente decreto Aiuti-bis (D.L. 115/2022) e concorre ad accrescere il montante di risorse a sostegno di imprese e cittadini sin qui stanziati.</p> <p>Si segnala quale elemento di novità l'introduzione dell'obbligo di presentazione di una comunicazione entro il 16 febbraio 2023.</p>

<p><i>delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).</i></p>	<p>Le disposizioni introdotte dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175 in sede di conversione confermano, per i <i>bonus</i> energia, le disposizioni del decreto-legge n. 144/2022 e non incidono su ulteriori oneri a carico del cittadino/impresa. Novità, per le imprese, è il nuovo articolo 38 modificato in sede di conversione: proroga il termine per il riversamento credito Ricerca & sviluppo indebitamente utilizzato di un ulteriore anno (31 ottobre 2023). Inoltre, introduce la possibilità di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ammissibili al beneficio. Si tratta tutta via di oneri sostenuti a fronte dell'ottenimento di benefici.</p>
<p>Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 <i>Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.</i></p>	<p>Confartigianato Il decreto (cd. Decreto Aiuti <i>quater</i>) proroga numerose misure di sostegno introdotte e già più volte prorogate da precedenti decreti-legge adottati nel corso del 2022 (n. 17, n. 50, n. 115, n. 144) al fine di far fronte alle conseguenze economiche della crisi internazionale successiva alla guerra russo-ucraina e, in particolare, all'aumento dei prezzi dell'energia e dei prodotti energetici. Si segnala, da un lato, il miglioramento dell'onere relativo alla presentazione della comunicazione, in quanto prorogato ad una scadenza più congrua (16 marzo 2023); dall'altro, le modifiche in materia di superbonus, riducendo l'agevolazione e limitando il perimetro oggettivo e soggettivo di fruizione, introduce oneri per i cittadini.</p>
<p>Decreto direttoriale 29 luglio 2022 <i>Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).</i></p>	<p>Confartigianato Il decreto approva il nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPi e i relativi allegati. Il modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012. Anche in questo caso la dichiarazione è presentata mediante trasmissione attraverso i canali telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. A tale fine il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un modulo software di controllo. Si segnala l'inserimento di un maggiore dettaglio nell'indicazione delle esenzioni, per indicare quelle relative alla pandemia.</p>
<p>Decreto direttoriale Agenzia delle Entrate 27 aprile 2022, Prot. n. 143438/2022 <i>Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure</i></p>	<p>Confindustria Il provvedimento in commento (da leggere congiuntamente al DM 11 dicembre 2021)* si rende necessario affinché le imprese possano verificare se gli aiuti ricevuti, e oggetto del provvedimento stesso, siano stati fruiti nei limiti e alle condizioni imposte dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato nella fase di crisi da Covid-19. In caso di fruizione indebita, le imprese possono riversare le eccedenze degli aiuti senza sanzioni. Benché necessario, il modello di autodichiarazione da presentare entro il 30 novembre 2022 è molto complesso. Mancano molti chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti che consentirebbero alle imprese di assolvere all'onere amministrativo nella piena trasparenza e certezza.</p>

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

** Decreto ministeriale 11 dicembre 2021, Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19" e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 <i>Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).</i></p>	<p>Confindustria</p> <p>Il D.Lgs. n. 83/2022 ha sostituito il Titolo II del D.Lgs. n. 14/2019, c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che in precedenza disciplinava le procedure di allerta e composizione della crisi, con l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, mutuata dal DL n. 118/2021.</p> <p>Nel complesso, la sostituzione delle procedure di allerta, basate su meccanismi di segnalazione degli squilibri all'esterno (i.e. all'Organismo di Composizione della Crisi e, per il suo tramite, al pubblico ministero), con la composizione negoziata, che invece rivolge le segnalazioni all'interno dell'impresa, risulta un'impostazione apprezzabile.</p> <p>Tuttavia, stando alle più recenti evidenze, l'istituto non riesce a raggiungere i risultati auspicati (cfr. ultimo Rapporto di Unioncamere). Tra le altre, alcune criticità riscontrate nella pratica dagli operatori afferiscono alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'accesso.</p> <p>A tal proposito, l'ultimo DL PNRR, pubblicato in GU lo scorso 24 febbraio, prevede una misura volta a consentire l'accesso alla composizione negoziata anche nelle more del rilascio di alcune certificazioni sui debiti tributari e contributivi da parte degli enti pubblici, purché si attesti che le stesse siano state richieste almeno 10 giorni prima dell'istanza con cui è stata richiesta la nomina dell'esperto (art. 38, co. 3).</p> <p>La misura configura un regime temporaneo valido per le istanze presentate all'entrata in vigore del nuovo provvedimento e fino alla fine dell'anno, nella concezione che si tratti del tempo necessario per gli uffici pubblici interessati a velocizzare le procedure di rilascio delle certificazioni. Occorrerà, pertanto, monitorarne l'efficacia e la congruità temporale.</p>

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto ministeriale 30 dicembre 2021 <i>Disciplina delle modalità di funzionamento del fondo a sostegno dell'industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore conciario.</i></p>	<p>Confartigianato Il provvedimento introduce nuovi oneri per l'accesso al fondo per le imprese dell'industria conciaria che intendono accedere al contributo.</p>
<p>Decreto ministeriale 22 aprile 2022 <i>Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.</i></p>	<p>Confartigianato Ai fini del riconoscimento del contributo (maggiorato rispetto a quello previsto per gli investimenti ordinari), come stabilito dall'art. 14, co. 6, del decreto interministeriale 22 aprile 2022, è richiesto il possesso da parte dell'impresa richiedente le agevolazioni: 1. di un'idonea certificazione ambientale di processo rilasciata da un organismo indipendente accreditato; oppure 2. di un'idonea certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo oppure di un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni. Le certificazioni che consentono di beneficiare del contributo maggiorato sono quelle indicate nell'allegato 6/C del provvedimento direttoriale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto interministeriale 22 aprile 2022.</p>
<p>Decreto ministeriale 29 marzo 2022 <i>Fondo per imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.</i> E Decreto direttoriale 13 maggio 2022 <i>Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo per imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.</i></p>	<p>Confcommercio L'articolo 11 (Cumulo), comma 2, del decreto non consente la cumulabilità sugli stessi costi con nessun'altra agevolazione pubblica nazionale, europea o regionale. Si ritiene tale condizione un onere improprio in quanto l'impresa, anche in caso di copertura parziale del costo agevolato, non può ricorrere a ulteriori agevolazioni nel rispetto del limite massimo di intensità di aiuto prevista dai rispettivi provvedimenti. L'articolo 12 (Conservazione della documentazione) al comma 2 prevede la conservazione della documentazione per 10 anni. Benché tale disposizione rientri in una prassi consolidata nell'ambito delle misure di agevolazione, si ritiene l'arco temporale di 10 anni troppo lungo ai fini di controlli successivi alla conclusione dell'intervento agevolato. Peraltro, si segnala che nel decreto ministeriale del 31 marzo 2022, che si riferisce ad altre agevolazioni pur attinenti al settore della ceramica di qualità, l'arco temporale di conservazione della documentazione è stabilito in 5 anni.</p>

	<p>L'articolo 14 (Disposizioni finali), comma 2, richiama gli obblighi relativi alla trasparenza degli aiuti di Stato. Nonostante ciò derivi da una previsione di legge, si ritiene utile rimarcare che tale onere informativo risulta ridondante rispetto alle informazioni già presenti nel registro degli aiuti di stato più che adeguato a perseguire le stesse finalità di trasparenza. Considerata la sovrapposibilità tra le informazioni richieste alle imprese e quelle già contenute nel registro quello a carico delle imprese si ritiene un onere eliminabile.</p> <p>Confcommercio Nella domanda di concessione - sezione: "Dichiarazione del soggetto richiedente" - alle lettere m) e n), si richiede siano dichiarate le eventuali altre agevolazioni pubbliche ricevute e di quantificarle. Si ritiene tale richiesta un onere aggiuntivo che potrebbe essere sostituito dalle verifiche delle amministrazioni concedenti sul registro nazionale degli aiuti di Stato.</p>
<p>Decreto ministeriale 31 marzo 2022 <i>Finanziamento di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità.</i></p>	<p>Confcommercio Anche in questo decreto, come già visto nel Decreto Direttoriale (MISE) del 13 maggio 2022, nella domanda di concessione, si richiede al beneficiario la dichiarazione sulle agevolazioni ottenute in precedenza.</p>
<p>Decreto ministeriale 9 settembre 2022 <i>Modalità attuative del Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina.</i></p>	<p>Confcommercio Il comma 7 dell'art. 4. (Modalità di accesso all'agevolazione) del decreto prevede che, ai fini dell'accesso all'agevolazione, sia presentata un'asseverazione del possesso dei requisiti economico-finanziari sottoscritta da specifiche figure professionali. Tale richiesta, oltre a rappresentare in taluni casi una spesa per l'impresa, costituisce un onere che potrebbe essere alleggerito con il ricorso all'autodichiarazione soggetta a controlli successivi, come di norma previsto nei bandi di attuazione di misure agevolative.</p>
<p>LEGGE 5 agosto 2022, n. 118 <i>Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.</i></p> <p>*Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2022, ad eccezione dell'art. 31 che entra in vigore l'1/1/2023.</p>	<p>Confindustria L'articolo 32 della Legge interviene sulla L. n. 287/1990, recante <i>Norme per la tutela della concorrenza e del mercato</i>, prevedendo tra l'altro che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Autorità) possa richiedere alle imprese di notificare un'operazione di concentrazione, entro 30 giorni dal suo compimento, anche nel caso in cui i) sia superata una sola delle soglie di fatturato (previste dalla L. n. 287); ovvero ii) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro; e "sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni</p>

	<p>caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre 6 mesi dal perfezionamento dell'operazione".</p> <p>In via attuativa, con provvedimento generale, l'AGCM ha definito le regole procedurali della nuova disposizione, con particolare attenzione a: presupposti applicativi generali; ambito di applicazione temporale; sussistenza di concreti rischi concorrenziali; aspetti procedurali; comunicazione volontaria delle operazioni.</p> <p>Nonostante l'individuazione dei criteri, residuano delle aree di valutazione rimesse all'analisi discrezionale dell'Autorità, per cui è importante che le richieste di notifica siano circoscritte a ipotesi eccezionali e che la norma non assuma un carattere ordinario, pena aumentare l'incertezza per le imprese che potrebbero essere costrette a fornire le informative sulle operazioni fino a 6 mesi dopo il perfezionamento delle stesse.</p>
--	---

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto ministeriale 13 luglio 2022 <i>Modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, in relazione ai conseguenti maggiori oneri sostenuti dalle imprese di settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi in relazione al consumo di gasolio riferito al primo trimestre dell'anno 2022 - Capitolo di spesa 1342/P.G. 02 - annualità 2022.</i></p>	<p>Confcommercio La misura ha comportato inizialmente grande confusione dal punto di vista della procedura da seguire. Le associazioni hanno però avuto un costante e proficuo dialogo con l'Amministrazione, superando le difficoltà con grande spirito sinergico.</p>
<p>Legge 21 giugno 2022, n. 78 <i>Delega al Governo in materia di contratti pubblici.</i></p>	<p>Confindustria Si evidenziano di seguito alcuni criteri di delega sui quali andrebbe maggiormente focalizzata l'attenzione, in quanto da essi potrebbero discendere oneri particolarmente gravosi per le imprese: lett. f) dispone il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale in appalti e concessioni, definizione di Criteri Ambientali Minimi, sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali, che potrebbe tradursi in un aggravio amministrativo a carico degli operatori economici laddove venga previsto un sistema di rendicontazione che abbia impulso dalle informazioni/dati forniti dagli operatori economici, anziché, per esempio, dalla raccolta di tali dati da parte della stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto, e nell'ambito del proprio ruolo di supervisione dello stesso; lett h) quanto disposto potrebbe tradursi in un aggravio di adempimenti a carico delle imprese nella fase di predisposizione della documentazione di gara laddove esse vengano chiamate a provare il possesso dei (nuovi ed ulteriori) requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. La previsione di una clausola sociale inoltre impone oneri alla stazione appaltante e ugualmente oneri, innanzitutto procedurali, all'appaltatore, sia in una fase precedente che successiva all'aggiudicazione. Un'inadeguata stesura della lettera della norma rischia di indurre in più di un equivoco. Infatti, la previsione inserita nella delega, così come formulata, rischia di superare ogni tipo di libertà imprenditoriale, con il pericolo di ingenerare problematiche di</p>

contenzioso in grado di rallentare le tempistiche dell'appalto. L'elemento pericoloso che si ravvisa è che questa norma conceda facoltà alle stazioni appaltanti di intervenire anche su materie già concordate e disciplinate con le parti sociali e che hanno proprio la finalità di tutelare l'occupazione, facendo venire meno il ruolo degli attori sociali e di un'intera impalcatura contrattuale. Si segnala, altresì, che nella formulazione attualmente vigente la clausola sociale – e quindi l'azienda subentrante – non deve solo garantire l'occupazione, ma dovrebbe provvedere anche alla stabilità del personale impiegato: previsione questa, che supera ogni tipo di libertà imprenditoriale, ma soprattutto ingenera potenziali problematiche applicative e contenzioso. Infine, nel dibattito sulla clausola sociale alligna un equivoco, non superato e in parte forse voluto: la confusione tra la concetti diversi quali la necessità di reinserire lo stesso personale addetto all'affidamento precedente, l'obbligo di reinserire lo stesso numero, nonché, nell'ambito delle graduatorie, rispettare la corrispondenza tra le qualifiche del vecchio e nuovo e affidamento e del vecchio e nuovo CCNL – se cambia - e l'obbligo di ripristinare qualsiasi trattamento vigente presso il precedente datore affidatario. In questa situazione, delegare tutto a una clausola formulata dalla stazione, rischia evidentemente di non risolvere alcun problema di chiarezza e temperamento tra tutela dell'occupazione e libertà d'impresa, ma di crearne altri fino alla paralisi dell'affidamento;

lett. i) Anche in questo caso si tratta di una norma doverosa, ai fini dello sviluppo economico del Paese e dell'Unione Europea, nonché del rispetto dell'ambiente e della legalità, che indubbiamente, però, può ingenerare degli obblighi aggiuntivi di previsione e di controllo preventivo e successivo.

lett. s) nella seconda parte della disposizione, si richiede una accorta stesura delle disposizioni per evitare il rischio di un addizionale incremento degli adempimenti, laddove sono citate la prevenzione antimafia, la tutela del lavoro e la discriminazione di genere, istanze già assistite da una grande ed eterogenea mole di sistemi di controllo e di adempimenti formali, tuttora non coordinati;

lett. v) valgono per questa disposizione le medesime riflessioni formulate per la lettera h), a cui si aggiunge la criticità della previsione di un obbligo di ricorso ad un solo criterio di valutazione dell'offerta, che può facilmente costituire elemento di restrizione della libertà imprenditoriale, mentre l'ente appaltante può vedere allo stesso tempo una restrizione della libertà, nella fase di preparazione del rimedio al proprio fabbisogno e di istruzione della gara.

PCM – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p data-bbox="300 316 586 347">DPCM 29 aprile 2022</p> <p data-bbox="174 354 712 571"><i>Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità.</i></p>	<p data-bbox="748 316 967 347">Confartigianato</p> <p data-bbox="748 354 2020 529">Il decreto definisce i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese, facendo riferimento alla Prassi UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni».</p> <p data-bbox="748 536 2020 641">A tale riguardo il decreto, all'articolo 3, comma 1, introduce l'onere per i datori di lavoro di fornire annualmente un'informativa aziendale sulla parità di genere che rifletta il grado di adeguamento alle Prassi.</p> <p data-bbox="748 647 2020 753">La prassi di riferimento, inoltre, prevede alcuni oneri documentali quali la redazione del piano strategico, documento formale nel quale sono definiti gli obiettivi da perseguire, stabilite azioni, risorse, responsabilità, metodi e frequenza del monitoraggio.</p>